

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente, **Roberto Soloni** illustra l'argomento avente ad oggetto: *"Delibera di indirizzo in materia di gestione del Servizio di Igiene Urbana"*.

Si dà atto che alle ore 23.45 rientrano in aula i Consiglieri comunali Beacco, Tagliabue, Corigliano e Galimberti che si erano allontanati nel corso della discussione dei precedenti argomenti .  
..... presenti n. 14

Il Consigliere comunale Stefano Tagliabue (capogruppo Lega Nord) chiede che vengano messi a verbale i seguenti interventi succedutisi nel corso della discussione:

**“CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO**

*Io dovrei fare tre domande alle quali gradirei avere risposta perché sono importanti dal punto di vista della discussione e soprattutto della complessità della delibera.*

*Tanto per mettere al corrente i Consiglieri di Maggioranza, sul punto E a pagina 6 io avevo scritto “va ritirato” perché era un non senso.*

*Le domande sono. Le faccio una alla volta. Penso di avere risposta. Se non siamo in grado di dare risposta, la chiedo al Segretario.*

*Prima domanda. Vista la complessità della delibera, se questa delibera è stata vista in Giunta ed è stata predisposta una delibera di Giunta.*

**ASSESSORE SOLONI ROBERTO**

*No, siccome è un parere d'indirizzo, mi permetto di rispondere argomentando, riteniamo che l'indirizzo spetti al Consiglio Comunale.*

**CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO**

*OK, però la giustificazione è importante. Seconda domanda. Quale ufficio del Comune ha materialmente steso la delibera che è in discussione questa sera? Mi riferisco agli uffici dei Comuni, se sono state fatte nei Comuni le predisposizioni di questa delibera.*

**PRESIDENTE**

*Prego, Assessore.*

**ASSESSORE SOLONI ROBERTO**

*Questa delibera è una delibera che è stata votata in tutti i Comuni, quindi i Comuni che stanno aderendo a questo progetto l'hanno votata tutti.*

*Il Segretario ha partecipato a due o tre riunioni discutendo e argomentando su tutta una serie di punti.*

*L'ufficio ambiente è stato coinvolto per quanto di sua competenza e quindi la delibera in oggetto è stata sminuzzata a lungo e digerita per bene. Se questa è la domanda.*

**CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO**

*Quindi riassumendo, è stata vista dagli uffici, ufficio ambiente, quindi col suo dirigente, i suoi funzionari e fa capo a una delibera più generale che è stata vista anche in altri Comuni. Ho sbagliato qualche?*

**ASSESSORE SOLONI ROBERTO**

*Non tutte uguali, ma tutte delibere simili con piccole modifiche o anche modifiche votate in tutti i Comuni che aderiscono a questo percorso.*

**CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO**

*Dopo questa risposta, faccio la terza. Da quanto tempo è stata predisposta la delibera madre?*

**ASSESSORE SOLONI ROBERTO**

*La delibera madre da parte dei Comuni ci è arrivata attraverso il consorzio, saranno due mesi più o meno. Adesso se vuole le date esatte, bisogna andare a ricostruire la corrispondenza.*

*Assicuro al Consigliere Tagliabue che la discussione su tutta una serie di aspetti di dettaglio che però sono sostanziali sono state discusse a fondo al nostro interno e con il consorzio, con la conferenza dei Sindaci a cui ho partecipato, a cui il Segretario ha partecipato con gli altri Segretari e con il Presidente del consorzio che è l'attuale Sindaco di Albiate.*

**CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO**

*Quindi a corollario, la delibera madre scaturisce dal consorzio, o meglio dai vari Comuni che partecipano al consorzio e viene vista da tutta una serie di altri Comuni, poi eventualmente se potete dirmi quali, non li conosco. Comunque questa delibera che in modo*

*improprio è chiamata delibera madre dovrebbe essere stata inoltrata prima dello scioglimento del consorzio.*

**ASSESSORE SOLONI ROBERTO**

*La delibera penso proprio di sì perché noi quando siamo arrivati tutta una serie di Comuni avevano già deliberato.*

**CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO**

*I Comuni quali sono? Magari possiamo chiederli dopo.*

**ASSESSORE SOLONI ROBERTO**

*Tutti, se volete, vi facciamo avere la lista di quelli che hanno deliberato il processo. Io posso dirvi che c'è sicuramente Seregno, Verano, Besana, Albate, Triuggio, Biassono. Poi ce ne sono due che non hanno aderito, aderiscono al CEM che sono Lesmo e Vedano.*

*Veduggio ha aderito. Vi possiamo dare l'elenco.*

**CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO**

*Ho qui lo statuto del consorzio, ci sono su tutti i Comuni.*

**ASSESSORE SOLONI ROBERTO**

*Ma non tutti hanno aderito, alcuni non hanno aderito.*

**CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO**

*Io sono soddisfatto delle risposte che mi sono state date. Mi riservo di approfondirle, chiedo che questa parte risulti a verbale, non soltanto Tagliabue chiede la parola, a verbale. Punto. Ho finito”*

Alle ore 00.25 escono dall'aula i Consiglieri comunali Beacco, Tagliabue, Corigliano, Galimberti  
.....presenti n.10;

Dato atto che il Consigliere comunale Matteo Botta (capogruppo Partito Democratico) presenta un emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto al fine di modificarne il testo come segue (allegato “B”):

- dopo le parole: *“Considerato pertanto che: - corrisponde al complesso interesse pubblico - come sin qui ricostruito - sotteso alla gestione del servizio pubblico locale di igiene urbana [...]”,* sub lettera (e)
- e nel dispositivo, sub punto n.5

sostituire la frase *“il servizio di smaltimento potrà essere assicurato”,* con la frase *“il servizio di gestione amministrativa degli smaltimenti potrà essere assicurato”;*

Acquisiti, in merito al predetto emendamento, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore, nonché l'esito della verifica di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale, ex art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato “C”);

Effettuata la votazione in merito alla proposta di emendamento alla presenza di n. 10 Consiglieri comunali che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 1 Stagno (Movimento 5 Stelle)
- consiglieri astenuti n. //

Chiusa la discussione,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione trascritta e depositata agli atti;

Premesso che:

- attualmente il Comune di Giussano gestisce il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti mediante la società Econord S.p.A. , e ciò ad esito di gara ad evidenza pubblica e in forza di apposito contratto stipulato in data 10.02.2011;
- la scadenza convenzionalmente stabilita per tale affidamento risulta fissata alla data del 30.09.2017;
- il medesimo Comune di Giussano si avvale invece, a far tempo dal 1975, del Consorzio Provinciale della Brianza Milanese, a cui aderisce in qualità di consorziato, per lo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Gelsia Ambiente S.r.l. è una società a capitale pubblico indirettamente partecipata dal Comune di Giussano per il tramite di AEB S.p.A. e si occupa della raccolta, del trasporto e, per conto o direttamente, dello smaltimento dei rifiuti, gestendo altresì numerose isole ecologiche e, in alcuni Comuni serviti, anche lo spazzamento stradale, manuale e informatizzato;
- è da tempo avvertita l'esigenza di dar corso a forme di integrazione soggettiva delle diverse fasi in cui si articola il ciclo dei rifiuti, allo scopo di migliorare e rendere più efficiente ed economica la gestione di attività oggi assicurate da operatori diversi;

Rilevato che:

- l'art. 34 («*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*»), c. 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante «*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*», convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che l'affidamento del servizio pubblico locale (compreso quello di igiene urbana) deve essere effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche (se previste);

Considerato che:

- ferma e impregiudicata l'attività istruttoria che dovrà essere condotta dal Comune e che risulta strumentale al fine della predisposizione della relazione di cui al precedente alinea, che dovrà necessariamente accompagnare la deliberazione di affidamento dei servizi pubblici erogati all'interno del territorio comunale, si rende da subito indispensabile, con specifico riguardo al servizio di igiene urbana, fornire taluni indirizzi strategici, onde avviare una complessiva riflessione sull'organizzazione del servizio predetto;

Ritenuto che:

- i modelli gestionali previsti dalla normativa comunitaria ai fini dell'erogazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale - disciplina, questa, allo stato direttamente applicabile anche nell'ordinamento italiano (cfr. Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762), e ciò ad esito dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della previgente regolamentazione interna afferente al predetto settore, operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 - impongono che l'affidamento della gestione di ss.pp.ll. avvenga nel rispetto di una delle seguenti modalità tra loro alternative, e cioè ad esito di una gara ad evidenza pubblica esperita: a) per la selezione del soggetto affidatario del servizio, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità e trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; ovvero b) per la selezione del *partner* privato "industriale" di una società mista; c) facendo riferimento al modello gestionale tipico dell'*in house providing*, sussistendone le rigide condizioni previste dalla giurisprudenza europea e nazionale;
- nell'ambito delle diverse modalità gestionali ammesse dall'ordinamento europeo, come elencate al precedente alinea, l'adozione di un metodo di affidamento fondato sulla gara consente di adeguatamente soddisfare alle esigenze della concorrenza *per il* mercato, posto che il confronto competitivo si svolge nella fase di selezione dell'affidatario del servizio o del socio privato della società mista e consente di ottenere il medesimo risultato della concorrenza *nel* mercato, ossia l'eliminazione degli extra-profitti di monopolio, con conseguenti benefici per la collettività e l'utenza beneficiaria delle prestazioni poste in aggiudicazione, dal momento che gli utenti finali potrebbero

trarre beneficio dall'esperimento di una procedura in cui siano posti, fra i criteri di valutazione delle diverse proposte, proprio i contenuti specifici degli obblighi di «*servizio pubblico*» e di «*servizio universale*»;

- tra le forme di gestione fondate sul previo esperimento di un confronto concorrenziale “ad evidenza pubblica” vi è, in particolare, quello della società mista, forma di espressione del c.d. partenariato pubblico-privato di tipo istituzionalizzato (PPPI), definito, dalla Comunicazione C(2007)6661 del 5 febbraio 2008, come uno strumento di cooperazione tra soggetti pubblici e privati organizzata mediante la condivisione di partecipazioni in una medesima impresa, con la precisazione che «*l'apporto privato alle attività del PPPI consiste, a parte il conferimento di capitali o altri beni, nella partecipazione attiva all'esecuzione dei compiti assegnati all'entità a capitale misto e/o nella gestione di tale entità. Al contrario, il semplice conferimento di fondi da parte di un investitore privato ad un'impresa pubblica non costituisce un PPPI*»;

Preso atto che:

- da un punto di vista operativo, e per quanto concerne gli affidamenti a società miste, la Commissione, nella Comunicazione citata, ritenendo “*difficilmente praticabile*” una doppia procedura, ha suggerito (§ 2.2) di «*procedere nel modo seguente: il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto. La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del PPPI e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto*»;

- nella prospettiva euro-unitaria l'affidamento diretto di un servizio pubblico locale a una società mista può considerarsi ammissibile a condizione che la gara per la scelta del socio privato della società affidataria venga condotta nel rispetto degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, nonché dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, e che i criteri di scelta del socio privato siano riferiti non solo al capitale da questi conferito, ma pure alle capacità tecniche di tale socio e alle caratteristiche della sua offerta in considerazione delle prestazioni specifiche da fornire, onde poter ritenere che la scelta del concessionario risulti indirettamente da quella del socio medesimo, senza che vi sia necessità di un duplice esperimento concorsuale, per la scelta del *partner* e per l'affidamento del servizio (così, da ultimo, Corte di giustizia CE, sez. III, 15 ottobre 2009, resa in causa C-196/08);

- come chiarito dalla Commissione nella citata Comunicazione, la procedura da espletare deve dunque prevedere, nell'ambito del medesimo esperimento, sia la scelta del socio privato sia l'affidamento del servizio posto in aggiudicazione (c.d. gara a doppio oggetto);

Considerato, altresì, che:

- rispetto alle altre forme di gestione dei servizi pubblici locali, il modello della società mista si distingue per taluni elementi peculiari, riassumibili nei seguenti:

- l'opportunità di selezionare un soggetto in possesso di specifica professionalità mediante una gara ad evidenza pubblica che assicuri il conseguimento dell'obiettivo di una concorrenza libera (nonché del maggior vantaggio economico e di qualità del servizio per l'Ente) e di ottenere una sinergia tra pubblica amministrazione e soggetto privato;
- rispetto all'affidamento a società individuate mediante procedure ad evidenza pubblica, la possibilità di garantire (oltre alla salvaguardia dei principi di tutela della concorrenza e all'ottenimento dei vantaggi competitivi che discendono dall'apertura al mercato) la soddisfazione dell'interesse pubblico al mantenimento e all'esercizio di un controllo non solo esterno, come ente affidante, ma anche interno e organico, come *partner* societario sul soggetto privato selezionato per la gestione;
- la particolare valorizzazione dell'apporto operativo del *partner* privato, evitando che il suo ruolo rimanga circoscritto al mero conferimento di capitali e garantendo, invece, l'ingresso di

un soggetto in possesso di specifiche competenze nello svolgimento dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

- la gestione del servizio di igiene urbana presenta specificità e particolarità tali da richiedere, al fine di un'adeguata soddisfazione dell'interesse pubblico a essa sotteso, l'individuazione di una modalità gestionale che, assicurando un'integrazione soggettiva dei diversi segmenti d'attività del ciclo dei rifiuti, garantisca simultaneamente l'ottimizzazione della qualità ed efficienza del complessivo servizio, nell'interesse degli utenti, la strutturazione di un suo organico coordinamento sul territorio (anche in relazione alle infrastrutture essenziali e alla loro dislocazione geografica) e il più significativo contenimento dei costi, in attuazione dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

- rispetto a tali peculiarità, e agli obiettivi di soddisfazione dell'interesse pubblico che ne discendono, il modello gestionale della società mista si presenta particolarmente appropriato, dal momento che esso consente di coniugare l'ottenimento di un incremento qualitativo della gestione del servizio (attraverso la selezione di un soggetto in possesso di specifica professionalità cui vengono attribuiti taluni compiti operativi) con il maggior vantaggio economico per l'ente (attraverso il ricorso all'evidenza pubblica e alla funzione compulsiva del mercato che essa svolge), assicurando anche il mantenimento e l'esercizio di un controllo dell'Amministrazione nella sua veste di socia, anche solo indirettamente, del soggetto gestore del servizio;

- i medesimi obiettivi di soddisfazione dell'interesse pubblico possono essere più efficacemente raggiunti attraverso il ricorso a forme associative che, riunendo una pluralità di enti locali, consentono l'ottimizzazione delle risorse economiche, inducono il mercato a esprimere i migliori risultati in termini di selezione qualitativa e, soprattutto, configurano un modello organizzativo in grado di garantire un coordinamento organico della gestione del servizio sul territorio;

Ritenuto, inoltre, che:

- Gelsia Ambiente S.r.l., attualmente a totale partecipazione pubblica, può essere individuata come strumento per l'attuazione del modello gestionale della società mista, attraverso una parziale privatizzazione del relativo capitale sociale, ad esito di una procedura ad evidenza pubblica rispettosa dei vincoli e condizioni sopra delineate, il che consente di cumulare agli elementi di vantaggio sin qui evidenziati l'ulteriore fattore consistente nella valorizzazione economico-patrimoniale di un operatore industriale creato dalla libera iniziativa di Enti Locali dell'area brianzola, con conseguente beneficio a favore delle Amministrazioni che, almeno indirettamente, detengono in esso una quota di partecipazione;

- Gelsia Ambiente S.r.l., oltre che da questo Comune, è infatti indirettamente partecipata da una pluralità di altri Enti Locali;

- Gelsia Ambiente S.r.l. si presenta dunque come un soggetto appropriato a fungere da fattore di integrazione fra gli enti locali per l'attuazione di un modello gestionale del servizio di igiene urbana che, da un lato, garantisca il rispetto della normativa comunitaria e dei principi di libera concorrenza, trasparenza e non discriminazione e, dall'altro, assicuri l'ottimizzazione dei profili qualitativi della gestione, la massimizzazione dell'efficienza economica e l'efficacia del coordinamento territoriale;

Dato atto che:

- la gestione del servizio di igiene urbana rientra nel novero dei servizi definiti a rete ai sensi dell'art. 3-bis, d.l. n. 138/2011, inserito dall'art. 25, c. 1, lett. a), d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2012;

- il comma 1 della norma citata alla precedente premessa, per come modificato dall'art. 53, c. 1, lett. a), d.l. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012, prevede che *«a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare*

*specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio», mentre il successivo comma 1-bis, inserito dall'art. 34, c. 23, d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, chiarisce che «le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»;*

- il termine del 30 giugno 2012, previsto dal primo comma della norma riportata nella precedente premessa, è decorso senza che la Regione Lombardia abbia individuato gli ambiti ottimali all'interno dei quali dovrebbe essere svolto e gestito anche il servizio di igiene urbana, il che depone per una conferma dell'iniziale scelta della predetta Regione la quale, ai sensi dell'art. 200, c. 7, d.lg. n. 152/2006, ha optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali, giusta quanto affermato con comunicazione della Direzione Generale Reti e Servizi prot. 17129 in data 6 agosto 2007, avente ad oggetto «*Chiarimento in merito all'organizzazione territoriale di gestione dei rifiuti urbani*»;

- alla luce del quadro normativo sopra delineato, e in assenza di difformi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, il Comune ha pertanto la facoltà di dar corso, *uti singulus*, all'affidamento del servizio di igiene urbana, destinato a produrre effetti a far data dalla conclusione, con l'aggiudicazione, della gara a doppio oggetto;

Avuto inoltre presente che:

- sul presupposto che «*la società mista opera nei limiti dell'affidamento iniziale e non può ottenere senza gara ulteriori missioni che non siano già previste nel bando originario*» (Cons. St., sez. V, n. 824/2009), risulta di decisiva importanza la perimetrazione territoriale *ab initio* della gestione che si intende affidare a Gelsia Ambiente S.r.l. ad esito della gara a doppio oggetto in precedenza illustrata, con conseguente necessità di tempestivo (e definitivo) coinvolgimento di tutti gli enti locali che intendano a loro volta utilizzare Gelsia Ambiente S.r.l. (resa società mista) quale modalità gestionale per il servizio di igiene urbana, anticipatamente rispetto all'indizione della procedura di cui trattasi e ciò ancorché, come nel caso di specie, l'affidamento sia destinato ad avere operatività in un momento successivo rispetto all'aggiudicazione della gara a doppio oggetto;

Considerato pertanto che:

- corrisponde al complesso interesse pubblico - come sin qui ricostruito - sotteso alla gestione del servizio pubblico locale di igiene urbana (a) indicare, come linea di indirizzo, la preferenza per la forma di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (a far tempo dal 1° gennaio 2014 o dal diverso successivo termine in cui risulterà conclusa la procedura di selezione del *partner* privato di Gelsia Ambiente S.r.l.) e, in termini di mera opzione da esercitarsi discrezionalmente a cura del Comune, di altri servizi quali quelli di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani (a far tempo dalla scadenza del contratto in essere) a mezzo di società mista, stabilendo che essa risulti dalla trasformazione della preesistente Gelsia Ambiente S.r.l., tramite l'esperimento di una procedura ad

evidenza pubblica per la scelta del *partner* privato operativo, destinato a risultare titolare di una quota di minoranza della medesima società; (b) prevedere, come linea di indirizzo, che gli amministratori di Gelsia Ambiente S.r.l., con il contributo di tecnici e consulenti comunali, diano corso, entro il 30 giugno 2015, a tutti gli approfondimenti del caso, curando in particolare la predisposizione di un piano industriale e strategico, la definizione del segmento di attività da attribuire al socio privato appositamente selezionato e la quantificazione della quota di capitale da trasferire ad esito della procedura di gara, lo schema di eventuali patti parasociali volti a disciplinare i rapporti intercorrenti tra i titolari della componente pubblica e la parte privata, lo schema del disciplinare di gara e del contratto-tipo di servizio tra il Comune e la società mista e tra la società mista e il socio operativo, nonché quant'altro necessario al fine dell'attuazione dell'obbiettivo di cui alla precedente lettera; (c) stabilire, come linea di indirizzo, che gli esiti degli approfondimenti di cui alla lettera precedente vengano sottoposti all'approvazione di questo Consiglio, il quale valuterà la trasformazione da società interamente pubblica a società mista prima dell'indizione della gara a doppio oggetto quale modalità di affidamento del servizio a termini di quanto stabilito dall'art. 34, c. 20, d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012, e nel rispetto del termine fissato dall'art. 13, c. 2, d.l. n. 150/2013, convertito in l. n. 15/2014; (d) prevedere, come linea di indirizzo, che il Sindaco e l'Assessore competente, stante la necessità di procedere a un'esatta perimetrazione territoriale del servizio complessivamente svolto da Gelsia Ambiente S.r.l. prima dell'esperienza della gara a doppio oggetto, si facciano promotori di intese con altri Comuni interessati ad avvalersi, quale modalità di gestione del servizio di igiene urbana, della predetta società una volta aperta alla partecipazione di un *partner* privato operativo, anche al fine di stabilire il necessario coordinamento temporale tra le attività preliminari e gli iter deliberativi di rispettiva competenza; (e) nell'ipotesi in cui il Comune dovesse fuoriuscire dal Consorzio Provinciale della Brianza Milanese prima dell'espletamento della gara a doppio oggetto, il servizio di gestione amministrativa degli smaltimenti potrà essere assicurato, nelle more, da Gelsia Ambiente S.r.l., alle medesime condizioni praticate dal Consorzio, e ciò sulla base di uno specifico affidamento temporaneo che preveda l'accollo alla medesima Società delle spese relative alla quota del personale del Consorzio di competenza del Comune di Giussano;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri, in attuazione dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore, nonché l'esito della verifica di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all'allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Effettuata, quindi, la votazione in merito alla deliberazione in oggetto, nel testo così come sopra emendato, in presenza di n. 10 consiglieri che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 1 Stagno (Movimento 5 Stelle)
- consiglieri astenuti n. //

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano;

## D E L I B E R A

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

2. di impartire i seguenti indirizzi:

(a) esprimere preferenza per la forma di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e, in termini di mera opzione da esercitarsi discrezionalmente a cura del Comune, di altri servizi quali quelli di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani (a far tempo dalla scadenza del contratto in essere) a mezzo di società mista, stabilendo che essa risulti dalla trasformazione della preesistente Gelsia Ambiente S.r.l., tramite l'esperienza di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del *partner* privato operativo, destinato a risultare titolare di una quota di minoranza della medesima società;

(b) considerare opportuna l'organizzazione della gestione del servizio in discorso in forma associata con i comuni che, anche indirettamente, partecipano al capitale sociale di Gelsia Ambiente e, in ogni caso, con gli enti locali che comunque intendono aderire al progetto in discorso;

(c) prevedere che Gelsia Ambiente S.r.l. dia corso, entro il 30 giugno 2015, a tutti gli approfondimenti del caso, curando in particolare la predisposizione di un piano industriale e strategico, la definizione del segmento di attività da attribuire al socio privato appositamente selezionato e la quantificazione della quota di capitale da trasferire ad esito della procedura di gara e quant'altro necessario al fine dell'attuazione dell'obbiettivo di cui alle precedenti lettere;

(d) stabilire che gli esiti degli approfondimenti di cui alla lettera precedente vengano sottoposti all'approvazione di questo Consiglio, il quale valuterà la trasformazione da società interamente pubblica a società mista con conseguente indizione della gara a doppio oggetto quale modalità di affidamento del servizio a termini di quanto stabilito dall'art. 34, c. 20, d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012, e nel rispetto del termine fissato dall'art. 13, c. 2, d.l. n. 150/2013, convertito in l. n. 15/2014;

(e) prevedere che il Sindaco e l'Assessore competente, stante la necessità di procedere a un'esatta perimetrazione territoriale del servizio complessivamente svolto da Gelsia Ambiente S.r.l. prima dell'esperimento della gara a doppio oggetto, si facciano promotori di intese con altri Comuni interessati ad avvalersi, quale modalità di gestione del servizio di igiene urbana, della predetta società una volta aperta alla partecipazione di un *partner* privato operativo, anche al fine di stabilire il necessario coordinamento temporale tra le attività preliminari e gli iter deliberativi di rispettiva competenza;

3. di dare mandato alla Giunta Comunale di procedere all'effettuazione delle necessarie verifiche e approfondimenti e all'adozione di tutte le preliminari intese volte all'attuazione degli indirizzi di cui al punto precedente, anche con il coordinamento degli uffici di Gelsia Ambiente S.r.l. e salve comunque le indispensabili ratifiche e autorizzazioni dei competenti organi comunali, una volta definito un percorso operativo condiviso con le altre Amministrazioni interessate a darvi compimento;

4. di dare indirizzo alla Giunta Comunale affinché adotti tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione comprese le intese con le altre Amministrazioni interessate a procedere nella medesima direzione di cui al presente atto di indirizzo, anche al fine di coordinare gli approfondimenti e le attività istruttorie propedeutiche all'attuazione di quanto odiernamente deliberato;

5. il *servizio di gestione amministrativa degli smaltimenti* potrà essere assicurato da Gelsia Ambiente S.r.l., alle medesime condizioni praticate dal Consorzio, e ciò sulla base di uno specifico affidamento temporaneo che preveda l'accollo alla medesima Società delle spese relative alla quota del personale del Consorzio di competenza del Comune di Giussano, fino al 30.06.2015.

Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di n.10 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 1 Stagno (Movimento 5 Stelle)
- consiglieri astenuti n. //

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano;

## D E L I B E R A

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Allegati:

- A) Pareri
- B) Emendamento
- C) Pareri in merito all'emendamento